

AEMME DI RICCI FABIO

TEL: 331 31 74 818

MAIL: riccifabio@live.it

SITO: www.montascalemodena.it

www.ascensorimodena.it

AEMME
ASCENSORI E MONTASCALE

DETRAZIONE IRPEF 19%

(Art. 15 comma 1 lettera c) DPR 22/12/1986 N. 917

Le spese sostenute dai contribuenti privati per l'acquisto di montascale o servo scale rientrano tra gli oneri con diritto alla **detrazione di imposta IRPEF del 19%** e sono da classificare tra le spese sanitarie per portatori di handicap. **I beneficiari sono in primo luogo i portatori di handicap** che hanno ottenuto il riconoscimento della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del **riconoscimento dell'invalidità** civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge. Tale autocertificazione dovrà attestare che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo di invalidità medesima.

Intestazione della fattura:

La fattura dovrà essere intestata al soggetto portatore di handicap qualora sia titolare di reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro. Qualora il soggetto portatore di handicap sia fiscalmente a carico di un familiare, la fattura potrà essere intestata indifferentemente al soggetto stesso o al familiare che lo ha fiscalmente a carico. Il beneficiario della detrazione IRPEF è il contribuente che ha effettivamente sostenuto la spesa nell'interesse della persona fiscalmente a suo carico.

Per essere considerati fiscalmente a carico è necessario che il reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale e pertinenze, non sia superiore a **2.840,51 euro**.

AEMME DI RICCI FABIO

TEL: 331 31 74 818

MAIL: riccifabio@live.it

SITO: www.montascalemodena.it

www.ascensorimodena.it



Si tratta di:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; altri familiari (il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, i nonni e le nonne), a condizione che siano conviventi o che percepiscano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e figli possono essere fiscalmente a carico (se è rispettato il limite di reddito) anche se non conviventi o residenti all'estero.

Spese sanitarie per particolari patologie sostenute dal familiare

Il contribuente che, nell'interesse di un familiare titolare di redditi tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico, e cioè redditi bassi ma comunque non superiori a 2.840,51 euro, sostenga spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket (e che quindi possono riguardare anche i disabili) come cardiopatie, allergie o trapianti, può considerare **onere detraibile dall'Irpef** la parte di spesa che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare affetto dalle predette patologie.

In questo caso, l'ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali **il familiare può fruire della detrazione del 19%** (dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro), è complessivamente pari a 6.197,48euro.

AEMME DI RICCI FABIO

TEL: 331 31 74 818

MAIL: riccifabio@live.it

SITO: www.montascalemodena.it

www.ascensorimodena.it



La fattura di vendita dell'ausilio deve essere intestata al contribuente che ha effettuato il pagamento e deve contenere l'indicazione del soggetto affetto dalla grave patologia. Se è intestata a quest'ultimo, deve contenere l'annotazione di quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare. La patologia grave deve essere documentata da una certificazione rilasciata dalla ASL.

CUMULABILITÀ DELLE DETRAZIONI IRPEF

La detrazione IRPEF del 19% può essere fruita sulla parte eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% (ora 50%) riferita alle spese per interventi di recupero edilizio tesi all'eliminazione delle barriere architettoniche.

- Questo testo ha lo scopo di informare dell'esistenza di agevolazioni fiscali applicabili agli interventi ristrutturazione edilizia per eliminazione delle barriere architettoniche.
- Invitiamo il Cliente a verificare sempre e in modo anticipato con i propri consulenti fiscali la corretta applicazione della normativa fiscale al proprio caso specifico.